

alla riapertura della Camera sarà quella che determini più convenientemente gli emolumenti dovuti agli avvocati e specialmente ai procuratori.

Presidente. Ha facoltà l'onorevole Lo Re Nicola di fare una dichiarazione di voto, poichè la discussione generale è chiusa e non potrei per altro titolo dargli facoltà di parlare.

Lo Re Nicola. Siccome io ho fatto una raccomandazione al ministro, acciocchè rispondendo all'onorevole Vischi sulla questione delle competenze degli avvocati e procuratori, si occupasse anche dei periti, pregherei l'onorevole ministro di darmi un affidamento anche per questo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Calenda di Tavani, ministro di grazia e giustizia. Ne farò oggetto di studio, ma è cosa che non ha che vedere colla legge che riguarda gli avvocati ed i procuratori.

Presidente. Pongo dunque a partito l'ordine del giorno dell'onorevole Vischi.

Lo rileggo:

« La Camera invita il Governo a presentare nella ripresa dei lavori parlamentari un disegno di legge sugli onorari degli avvocati e procuratori, e passa alla discussione degli articoli. »

Chi lo approva, si alzi.

(È approvato).

Passiamo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge del Ministero, avvertendo che gli articoli della Commissione resteranno come emendamenti agli articoli del Ministero, se la Commissione vorrà insistere in essi.

Do lettura dell'articolo 1.

« Le copie delle sentenze, delle ordinanze e di qualsiasi altro atto esistente nelle cancellerie delle preture, dei tribunali e delle corti, debbono essere fatte esclusivamente dai cancellieri. »

« Per ogni pagina di dette copie contenente più di otto linee di scritturazione, spettano ai cancellieri centesimi venticinque. »

« Tale diritto è dovuto tanto sulla prima copia, quanto su tutte le altre copie che i cancellieri rilasciano per essere notificate alle parti. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Vischi.

Vischi, della Commissione. Io non voglio altro che rivolgere una preghiera all'onorevole ministro, sul secondo alinea di questo articolo 1. In esso si parla del numero delle linee che possono dare il diritto alla scritturazione per una pagina intera. Il disegno di legge ministeriale propone che tali linee debbano essere più di otto, mentre la Commissione aveva proposto che fossero più di quindici. Io mi auguro che su questo punto l'accordo possa esser facile.

Ma reputo utile di aggiungere un'altra raccomandazione; cioè di voler restringere alquanto il possibile abuso che i cancellieri potranno fare con l'allargare o meno la loro scritturazione. Su questo punto sono stati concordi tutti i Consigli di disciplina dei procuratori del Regno nel richiamare la nostra attenzione.

Sarebbe doppio il danno che ne deriverebbe da tale disonesto abuso.

Con la legge del 1892, si è data latitudine di poter scrivere in una linea da 14 a 28 sillabe. Ammessa l'ipotesi (non difficile, anzi certissima a verificarsi) che i cancellieri, o per loro gli scritturali, per speculazione, vogliano limitarsi al minimo, e scrivere solamente 14 sillabe in una riga, essi da una parte esigebbero un diritto di scritturazione doppio di quello calcolato dalla legge, e dall'altra parte farebbero spendere alle parti il doppio della occorrente carta bollata.

Quindi, se la legge del 1892 ha posto per i procuratori più disinteressati un limite minimo e massimo da 14 a 28 sillabe, è prudente stabilire qui un limite più ristretto per questi speciali diritti di cancelleria, limite che propongo da 20 a 28 sillabe.

Se permette la Camera, farei un'altra osservazione, per provocare la risposta necessaria dell'onorevole ministro. Secondo l'alinea, come è scritto, potrebbe sorgere il dubbio che quelle tali linee, siano otto, secondo il ministro, siano 15 secondo la mia proposta, adottata dalla Commissione, possano essere nel dato numero per qualsiasi pagina. Or questo dubbio dev'essere tolto. Resti inteso che ciò può calcolarsi nella sola ultima facciata.

Questo io ho voluto dire, tanto perchè resti inteso e non sia possibile nessun abuso. E, informato a queste mie osservazioni, io ho